



Ris. mun. n° 4395 del 29.03.2021
31.03.2021

Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo Regolamento di applicazione
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro del 9 dicembre 2019

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Castel San Pietro, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati registrati.

art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

²Possono segnatamente essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

art. 2 Scopo della videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;

- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.;
 - c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.
- ³È esclusa la videosorveglianza di aree private.

art. 3 Utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

²Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

art. 4 Informazioni al pubblico

¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

²L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

art. 5 Uso e accesso

¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dalla Polizia comunale e/o dell'Amministrazione comunale, previa specifica formazione su doveri, diritti e responsabilità.

²L'accesso ai dati registrati è concesso al Comando della Polizia comunale e/o alle persone designate dal Municipio in seno all'Amministrazione comunale.

³In casi particolari, può essere concesso l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi, dal Comando della Polizia comunale o dal Municipio.

art. 6 Registrazione

¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 240 ore.

³Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla conclusione della relativa procedura e più specificatamente secondo quanto descritto all'art. 7 seguente.

art. 7 Comunicazione delle registrazioni

¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi, a eccezione di quanto al capoverso 2.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Castel San Pietro.

³La comunicazione ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

art. 8 Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, all'uso delle attrezzature e alla visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale e le persone da esso designate, il personale dell'Amministrazione comunale designato dal Municipio e il personale dei servizi informatici incaricati della gestione tecnica delle apparecchiature.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al 1° giugno 2021.

art. 10 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 6 aprile 2021 al 11 maggio 2021.

art. 11 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC).

Le ferie giudiziarie sospendono la decorrenza della pubblicazione dal 6 aprile al 11 aprile incluso (art. 16 LPAmM)

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Ponti

Il Segretario:  L. Fontana

